

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Gentile Sig.
Eros Marcon
Via F. Redi 8
Milano

MILANO, 27 febbraio 2014

OGGETTO: LETTERA DI ASSUNZIONE

Facendo seguito alle intese intercorse abbiamo il piacere di comunicarLe che è stata disposta la Sua assunzione alle dipendenze di questa Società, alle seguenti condizioni.

Articolo 1 – DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO- QUALIFICA – MANSIONI

1.1 Lei sarà assunto a tempo indeterminato dalla nostra società con decorrenza 01 marzo 2014.

1.2 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di 1 Livello secondo la classificazione del CCNL del settore Terziario Confcommercio.

1.3 Le mansioni a cui sarà adibito nel corso del rapporto di lavoro saranno quelle di Software Developer.

Nell'ambito di tali mansioni, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, Lei dovrà svolgere:

- sviluppo di nuove features, caratteristiche tecniche e/o moduli dei software realizzati e commercializzati dalla nostra società secondo le linee guida che Le verranno fornite dai Responsabili aziendali;
- svolgere attività di software e malware analysis con riferimento alle problematiche rilevanti per lo sviluppo secondo le Linee guida fornite dai responsabili aziendali;
- proporre soluzioni adeguate alle problematiche che di volta in volta Le verranno sottoposte. Compiere attività di "bug fixing" ed "error correction" e di miglioramento del codice esistente e di supporto e assistenza al cliente.

1.4 Le precisiamo che, in relazione all'incarico a Lei affidato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 66/2003, la Sua retribuzione mensile deve intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo anche per eventuali prestazioni straordinarie.

Articolo 2 – LUOGO DI LAVORO -

2.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede della società in MILANO, nonché presso i clienti della stessa presenti sul territorio nazionale e internazionale.

2.2 Al riguardo, con la sottoscrizione della presente lettera, Lei dichiara sin d'ora di essere disponibile alle frequenti trasferte.

Articolo 3 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA'

3.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con il massimo impegno, la massima regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nei regolamenti e policy aziendali, nelle circolari e disposizioni di servizio, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

3.2 Fermo restando l'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c. Lei, sottoscrivendo la presente lettera, si obbliga altresì a prestare la sua attività professionale esclusivamente in favore delle scrivente società e a non esercitare alcuna attività ulteriore per conto proprio o di terzi.

3.3 Ai sensi dell'art. 2106 c.c. Ella si impegna – anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro – a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni.

Articolo 4 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

4.1. Nel caso in cui nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto Lei produca risultati brevettabili, il diritto a depositare le relative domande di brevetto spetterà alla nostra società, fermo restando il suo diritto ad essere nominato inventore. Con il termine "risultato brevettabile" si intende qualsiasi invenzione, idea, scoperta, metodo, creazione intellettuale, informazione, codice o tecnologia realizzati, concepiti, attuati, sviluppati, o ridotti in pratica nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

4.2. La nostra società acquisisce la proprietà dei risultati così come ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale ad essi connesso che sarà esercitato a sua insindacabile discrezionalità anche con riferimento a tempistiche e strategie territoriali.

4.3. La nostra società sosterrà i costi di deposito e tutti i successivi costi necessari alla brevettazione, estensione e mantenimento dei brevetti negli Stati di interesse.

4.4 In relazione a quanto sopra, Lei si impegna a collaborare, quando richiesto, per il corretto espletamento delle pratiche necessarie, in particolare durante la procedura di brevettazione, fornendo alla nostra società il dovuto supporto tecnico per la risposta alle azioni/comunicazioni ufficiali emesse di volta in volta dagli Uffici Brevetti e sottoscrivendo la documentazione necessaria al deposito ed ottenimento del brevetto negli Stati in cui verrà richiesta.

4.5. L'attività inventiva e quella descritta al precedente punto 4.4. costituiscono parte integrante dell'attività professionale richiestaLe, sono pacificamente ricomprese nell'oggetto del presente contratto e sono specificamente retribuite come previsto al successivo punto 6.

Articolo 5 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

5.1 Durante il Suo orario di lavoro Lei si impegna a non utilizzare, né con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro né con strumenti personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 6 – RETRIBUZIONE

6.1 Il complessivo trattamento economico a Lei spettante in relazione al presente contratto sarà di € 3.928,57 lordi mensili, così suddivisi:

- Paga Base	1.575,56
- Corrispettivo per attività inventive	650,00
- Contingenza	537,52
- Terzo Elemento	11,36
- Superm. Assorbibile	1.154,13
<hr/>	
Totale lordo mensile	3.928,57

6.2 Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

6.3 Resta inteso che il superminimo riconosciuto comprenderà ed assorbirà ogni altro emolumento previsto dalle norme collettive presenti e future.

6.4 Per ogni effetto viene espressamente pattuito che il trattamento retributivo che Le viene e Le sarà attribuito e praticato deve essere considerato globalmente, sì che esso deve intendersi valido, fino alla rispettiva concorrenza, anche per quei titoli ed istituti contrattuali che, pur non essendo espressamente qui previsti, possono maturare e/o matureranno a Suo favore e che Lei dovesse far valere in qualsiasi momento in costanza del rapporto o a seguito della risoluzione dello stesso.

6.5 La voce di retribuzione "Corrispettivo per attività inventiva" costituisce specifico corrispettivo delle attività inventive svolte dal dipendente ai sensi del precedente punto 4 e conseguentemente il dipendente non avrà alcun diritto a nessun eventuale compenso o premio aggiuntivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI").

Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI


7.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

7.2 Per tutto quanto non specificatamente precisato ai punti che precedono, il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dai regolamenti interni della Società.

Dipendente

EROS MARCON

Datore di Lavoro **HT Srl**
Via Moscova, 13 - 20121 Milano



HT SRL